

CIRCOLARE NR 6 2022

NUOVE MODALITÀ DI INVIO DEL C.D. "ESTEROMETRO" DALL' 1.7.2022

La Finanziaria 2021 ha previsto, a decorrere dall'1.1.2022, la modifica dell'invio (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

In particolare i predetti dati devono essere trasmessi tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.

In sede di conversione del c.d. "Decreto Fiscale" è stato disposto lo slittamento all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha "recepito" tale differimento apportando le conseguenti modifiche alle regole tecniche e ai termini per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni in esame.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, è prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei relativi dati, c.d. "esterometro", con le modalità definite dal Provvedimento 30.4.2018.

NB

Tale adempimento non è richiesto per le operazioni certificate da fattura elettronica ovvero da bolletta doganale.

L'invio dei predetti dati, originariamente mensile, è stato fissato dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con l'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando il citato comma 3-bis, è stato previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, i dati relativi alle operazioni da / verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Per recepire tali modifiche l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28.10.2021, ha aggiornato il Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti

TMF CONSULTING S.R.L.

Vicolo Ungaretti 13b – 25080 Molinetto di Mazzano (BS)

Tel. 030.2629471 – Fax: 030.2122473 – Email: info@tmfconsulting.it

Codice fiscale e partita iva: 03639290984 – Capitale sociale: 11.363,64 i.v.

in Italia, è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei relativi dati, c.d. “esterometro”, con le modalità definite dal Provvedimento 30.4.2018.

NB

Tale adempimento non è richiesto per le operazioni certificate da fattura elettronica ovvero da bolletta doganale.

L’invio dei predetti dati, originariamente mensile, è stato fissato dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con l’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando il citato comma 3-bis, è stato previsto che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022, i dati relativi alle operazioni da / verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite Sdl o con bolletta doganale) vanno trasmessi

telematicamente tramite Sdl, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Per recepire tali modifiche l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28.10.2021, ha aggiornato il citato Provvedimento 30.4.2018, prevedendo in particolare che l’invio dei dati in esame va effettuato:

O con riferimento alle cessioni / prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia, in linea generale, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;

O con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione ovvero a quello di effettuazione dell’operazione;

DIFFERIMENTO DELLE NUOVE REGOLE AL 01/07/2022

In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, con l’aggiunta all’art. 5 del nuovo comma 14-ter è stato disposto che le nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” (trasmissione dei dati tramite Sdl, utilizzando il formato della fattura elettronica) sono differite dall’1.1.2022 all’1.7.2022.

Analogamente a quanto accaduto a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2021, per recepire il citato differimento previsto dal c.d. “Decreto Fiscale” l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento 23.12.2021 che:

O dispone l’abrogazione del Provvedimento 28.10.2021;



O modifica il citato Provvedimento 30.4.2018, con effetto dall'1.7.2022, prevedendo che “con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento [fatture elettroniche] e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

Conseguentemente, i dati relativi al primo trimestre andranno inviati entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato) mentre la comunicazione del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica e dall'1.8 opera la c.d. “Proroga di Ferragosto”).

Mazzano 18/01/2022

In allegato scheda pratica